

Publicato il 02/12/2019

N. 08259/2019REG.PROV.COLL.
N. 02158/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2019, proposto da Laboratorio Analisi Cliniche Calabrò S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Porcu in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

Ats, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Trudu, Anna Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Laboratorio di Analisi Biologiche L.A.B. Sud S.a.s. di Ghiglieri Ombretta & C. non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00982/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ats;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Stefano Porcu e Salone su delega dichiarata di Paola Trudu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Il Laboratorio privato convenzionato di analisi mediche Analisi Cliniche Calabrò Srl appella la sentenza del TAR per la Sardegna, I Sezione, n. 982/2018 del 16.11.2018 con la quale è stato rigettato il ricorso RG n. 776/2018, chiedendo il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati in primo grado, ed in particolare della proposta di contratto formulata al ricorrente dall'Azienda per la tutela della salute della Regione Sardegna (ATS) per il triennio 2018/2019/2020 per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, della presupposta istruttoria, dei provvedimenti che hanno approvato la predetta proposta e il contratto, nonché della Deliberazione del Direttore dell'ATS n. 903 del 12.07.2018, nella parte in cui ha respinto il suo ricorso contro la proposta di sconto e di contratto di ATS Sardegna, che a suo dire, fermi restando i limiti di spesa previsti a livello regionale, prevedeva un suo immotivato trattamento deteriore rispetto ad altre strutture, anche a seguito della previa applicazione al suo fatturato, considerato quale base di calcolo del limite, di uno sconto del 20% che invece secondo l'invocata

giurisprudenza avrebbe avuto un carattere solo temporaneo, e quindi non sarebbe risultato applicabile all'anno considerato.

2 – ATS Sardegna, premessa la ritenuta inammissibilità del ricorso per aver proposto un motivo non presente nel ricorso di primo grado,, argomenta di aver solo dato esatta applicazione ai criteri generali che hanno determinato per l'appellante un trattamento economico, pur più limitato rispetto al passato, correttamente parametrato ai suoi precedenti fatturati e non deteriore rispetto alle altre strutture sanitarie private convenzionate. Entrambe le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive difese con ulteriori memorie.

3 – In particolare, secondo l'appellante il fatturato 2017 è stato erroneamente determinato in quanto è stato ridotto dello sconto del 20% di cui all'art. 1, comma 796, lett. O), legge n. 296/2006, laddove tale istituto ha invece cessato gli effetti al 31.12.2009. L'appellata sentenza sarebbe quindi viziata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per violazione ed errata applicazione delle disposizioni di legge di riferimento, con particolare riguardo:

-alla omessa considerazione della pur dedotta mancanza di una idonea istruttoria volta ad evidenziare le modalità di calcolo del tetto di spesa del Laboratorio in esame, non essendo evidentemente sufficienti, al riguardo, i previsti criteri generali;

-alla connessa grave ed immotivata disparità di trattamento rispetto ad altri laboratori privati;

- alla errata decurtazione dal fatturato 2017 dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lett. O), legge n. 296/2006, che pur aveva nelle more cessato i propri effetti.

4 – Il Collegio ritiene infondato il ricorso, sicché è consentito non valutare l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Azienda appellata. Nel merito, alla stregua della ricostruzione normativa di parte regionale attestante la progressiva accentuazione di una pianificazione finanziaria autoritativa volta a ricondurre la spesa alle risorse disponibili, acquista ragionevolezza l'operato dell'amministrazione intimata, che ha ricondotto a tipi negoziali predefiniti ed a budget di spesa prevedibili la spesa sanitaria per le strutture private convenzionate, calcolando il possibile risparmio finanziario a partire dai volumi di attività di ciascuna struttura sanitaria, rilevati secondo metodi e tempi di calcolo omogenei al fine di garantire l'imparziale applicazione del meccanismo.

5 - Come ampiamente argomentato dall'Amministrazione nelle proprie memorie difensive e come accertato dalla appellata sentenza, il Piano approvato con deliberazione n. 903 del 12.7.2018 ha quindi rispettato i dettami della DGR 22/12 scindendo in due fasi consequenziali il processo di determinazione dei tetti sulla base dei pregressi fatturati e limitando poi lo scarto delle variazioni al fine di evitare possibili effetti distorsivi di mercato, di modo che l'appellante ha potuto ottenere per il 2018 un tetto superiore del 17% a quello del 2017, rendendo non certa la sussistenza di un suo interesse tutelato a sindacare il relativo difetto di motivazione, che comunque non sussiste, rispondendo l'impugnato operato ai summenzionati criteri direttivi generali. La coerente applicazione dei criteri regionali richiamati esclude, del resto, che possa ravvisarsi la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altri due operatori del settore.

6 - Quanto, poi, alla errata individuazione del fatturato 2017 a seguito della indebita applicazione di uno sconto del 20%, il Collegio

concorda con la tesi dell'Amministrazione, già accolta dal TAR, che ricostruisce la vicenda controversa in termini di necessitata applicazione di un criterio di conformazione della spesa sanitaria per strutture private convenzionate agli ineludibili e via più stringenti limiti di compatibilità con la finanza nazionale, di modo che il contestato richiamo al predetto sconto si configura come il richiamo, afferente ad un ambito di discrezionalità tecnica non manifestamente irragionevole o vessatorio, ad un mero criterio di calcolo volto al contenimento dei costi sanitari entro i predetti limiti. A ciò si aggiunga che la previsione dello sconto era inserita nello schema di contratto dell'anno 2017, approvato dalla Regione con delibera non impugnata.

7 - Conclusivamente, l'appello non è fondato e deve essere pertanto respinto, con la conseguente conferma della appellata sentenza del TAR di reiezione del ricorso di primo grado. Sussistono tuttavia, anche in relazione alla difficoltà di interpretazione della pertinente normativa regionale, motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE

Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO